



===== STATUTO =====
del "CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI
SALERNO Società a responsabilità limitata" =====

===== TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO =====

===== Art. 1) DENOMINAZIONE - =====

La società è denominata "CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DELLA
PROVINCIA DI SALERNO Società a responsabilità limitata" in sigla "C.G.S.
Salerno - S.r.l." =====

===== Art. 2) SEDE - =====

La società ha sede nel Comune di Salerno all'indirizzo risultante dall'iscrizione
presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle
disposizioni di attuazione del codice civile. =====

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deciso
dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto. =====

L'istituzione o la soppressione di unità locali operative (succursali, agenzie, uffici e
rappresentanze) avviene con decisione dell'organo amministrativo; l'istituzione di sedi
secondarie o il loro trasferimento in Comune diverso o la loro soppressione o il
trasferimento della sede legale in Comune diverso avviene con decisione dei soci. ==

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle
Imprese ovvero dal libro dei soci, laddove l'organo di gestione lo abbia istituito, e, in
caso di difformità tra l'uno e l'altro, prevale il secondo. =====

===== Art. 3) OGGETTO - =====

La società ha per oggetto l'attività di: =====

- la manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione di opere e servizi civili ed
industriali sia a carattere pubblico che privato, ivi compresi quelli relativi alle aree ed
agli agglomerati industriali; a tal fine essa provvede, altresì alla redazione dei progetti
ed all'esecuzione delle relative opere ed attività; =====

- la produzione di acqua potabile ed industriale nonché le forniture a favore di privati,
pubbliche amministrazioni, enti ed aziende industriali; =====

- il trattamento di reflui industriali e civili provenienti dagli insediamenti industriali e
civili; =====

- lo smaltimento di rifiuti industriali, assimilabili agli urbani e speciali provenienti dalle
industrie, dalle aree industriali e dagli insediamenti civili; =====

- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di trattamento delle acque e
delle infrastrutture delle industrie delle aree industriali e degli insediamenti civili, in
particolare: strade, canali, reti fognarie, reti di acqua potabile ed industriale,
illuminazione, reti elettriche; =====

- la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di depurazione e
trattamento rifiuti; =====

- la gestione di reti idriche e fognarie; =====

- la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di cogenerazione; =====

- la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di tutti i generi di rifiuti e di impianti a
tecnologia complessa, nonché tutte le attività inerenti l'igiene urbana, sub urbana ed
industriale e la raccolta differenziata. =====

La società potrà inoltre svolgere le seguenti attività: =====

- lo studio, la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio di impianti di cogenerazione e
di impianti finalizzati alla distribuzione e vendita di calore da teleriscaldamento e di
energia elettrica, così come ogni altra energia, impianti di illuminazione pubblica; ==

- il rilevamento cartografico di territori comunali, provinciali e regionali e la
costituzione di sistemi informativi territoriali per la realizzazione e la gestione di reti

ALLEGATO "A"
atto notar G.Monica
del 25 luglio 2017
Raccolta N. 23638

tecnologiche, di infrastrutture e di utilizzazione del suolo anche per attività di pianificazione e programmazione urbanistica ed ambientale, la gestione e la manutenzione del suolo, del sottosuolo e della viabilità'. =====

Per il conseguimento delle sue finalità, la società pertanto potrà assumere lo studio, l'elaborazione e la gestione, curandone l'applicazione e l'implementazione, di sistemi e procedure integrati ed informatizzati nonché commissionare studi ed analisi, acquistare, far realizzare, vendere e concedere in uso programmi e procedure relative. =====

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie reali o personali sia a favore che per conto di terzi, anche a titolo gratuito. =
Essa potrà inoltre assumere, direttamente o indirettamente, *ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico*, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio (*con esclusione delle attività di cui al D.LGS. n. 58 del 1998, disciplinante le società di intermediazione mobiliare*), nonché compiere operazioni finanziarie, unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale. =====

Laddove la società eserciti le attività previste all'art.4 comma 2 lett.d) del D.Lgs 175/2016 è fatto divieto di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società, fatte salve le diverse disposizioni di legge regionali in materia. =====

Ai sensi dell'art.16 comma 3 D.Lgs. 175/2016, oltre l'80 per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. =====

La società dovrà operare nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini, albi professionali, etc., con esclusione tassativa, quindi, delle attività per legge riservate. =====

===== **Art. 4) DURATA** - =====

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050. =====

===== **Art. 5) REQUISITI DEI SOCI** - =====

Possono essere soci i consorzi per le aree di sviluppo industriale e loro aziende o Società, coloro - singoli o Società - che esercitino una attività imprenditoriale ovvero pubbliche amministrazioni ed enti pubblici e loro aziende o Società. =====

L'ingresso in Società degli eredi dell'imprenditore defunto, è subordinato alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione, adottata col voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'Organo. =====

===== **Art. 6) CAPITALE** - =====

Il capitale sociale è di euro 346.440,00 (trecentoquarantaseimilaquattrocentoquaranta/00) ed a ciascun socio è attribuita una quota di partecipazione unitaria ma divisibile. =====

Le decisioni di aumento del capitale possono prevedere conferimenti di elementi suscettibili di valutazione economica diversi dal danaro. In mancanza di indicazioni, il conferimento deve farsi in danaro. =====

Il capitale è aumentato con delibera dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. =====

I soci - salvo quanto previsto al comma successivo - hanno diritto di sottoscrivere

l'aumento del capitale in proporzione alla partecipazione di ciascuno al capitale preesistente (art.2481 - bis c.c.). =====

I soci, tuttavia, con decisione assunta col consenso di tutti, contenente l'indicazione dell'espressa inscindibilita' dell'aumento ed il divieto di sottoscrizione da parte di terzi, possono stabilire che le quote emesse per effetto dell'aumento del capitale siano attribuite ai sottoscrittori non proporzionalmente ai loro conferimenti. =====

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione, in sede di aumento di capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento di capitale non lo escluda; se l'aumento di capitale non venga per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo non può eseguire il collocamento della quota inoptata presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento non lo consenta. =====

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione, in sede di aumento del capitale sociale, non spetta per quelle partecipazioni che, secondo la decisione dei soci, debbano essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazione d'opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci, assenti o non consenzienti, il diritto di recesso di cui all'art.2473 c.c. =====

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite può essere omesso il deposito, presso la sede sociale, della documentazione prevista dall'art.2482 bis comma secondo c.c. =====

===== Art. 7) FINANZIAMENTI DEI SOCI - EMISSIONE TITOLI DI DEBITO - =====

I soci possono eseguire finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. =====

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi. =====

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art.2467 c.c.. =====

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'art.2483 c.c. =====

La deliberazione di emissione dei titoli dovrà prevedere le condizioni del prestito e le modalita' del rimborso. =====

===== Art. 8) DIRITTI DEI SOCI - =====

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. =====

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalita' previste dagli artt.1105 e 1106 del c.c.. =====

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica il combinato disposto dell'art.2352 e 2471 bis, tutti del c.c.. =====

Con il consenso di tutti i soci, possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili, quali a mero titolo esemplificativo: il diritto di amministrare la società; il diritto alla nomina di uno o più amministratori; il diritto ad autorizzare preventivamente determinate operazioni; il diritto a percepire una quota di utili in più rispetto alla propria partecipazione sociale. Tali diritti sono personali, non possono essere ceduti insieme con la partecipazione né per atto inter vivos né mortis causa; possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci. =====

In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione (art.2474 c.c.). =====

=== **Art. 9) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO FRA VIVI** - ==

Per "partecipazione" si intende la partecipazione di capitale spettante al socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale, e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti. =====

In considerazione degli scopi perseguiti dalla Società e della particolare qualificazione dei soci, il trasferimento delle quote per atto tra vivi è subordinato a quanto disposto agli artt. 7 e 10 d. lgs. n. 175/2016 e alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione, adottata col voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'Organo. =====

Alla medesima approvazione consiliare è subordinata l'ammissione in Società del cessionario dell'azienda di un imprenditore socio. =====

Le partecipazioni possono essere liberamente trasferite per atto tra vivi, a titolo gratuito. =====

I trasferimenti delle partecipazioni per atto tra vivi, a titolo oneroso, sono soggetti alla seguente disciplina. =====

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi a titolo oneroso" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione a titolo oneroso nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento. =====

In tutti i casi in cui la natura del negozio preveda un corrispettivo diverso dal denaro, il socio che propone l'alienazione deve comunque quantizzare il corrispondente ammontare in danaro. =====

Le partecipazioni sono trasferibili a titolo oneroso, liberamente, solo a favore del proprio coniuge, di parenti in linea retta dell'alienante (in qualunque grado), di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo. ===

Nell'ipotesi di trasferimento a soggetti diversi da quelli innanzi previsti, eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, non si attribuisce agli altri soci il potere di acquistare unilateralmente (riscatto) la quota relativa, bensì ci sarà inefficacia, verso la società e verso gli altri soci, del trasferimento irregolarmente effettuato. =====

Pertanto il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, a titolo oneroso la propria partecipazione dovrà dare comunicazione a tutti i soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari devono esercitare il diritto di prelazione facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre quindici giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione. =====

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non la eserciti, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che abbiano dichiarato ciò all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. =====

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione, formulata con le

modalita' indicate, equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c.. Pertanto il contratto si intendera' concluso nel momento cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente e' obbligato al pagamento del prezzo secondo le modalita' della proposta nonche' a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel registro delle imprese, e conseguentemente nel libro dei soci, laddove l'organo di gestione lo abbia istituito. =====

Il diritto di prelazione dovra' essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiche' tale e' l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta, ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sara' libero di trasferire l'intera partecipazione offerta all'acquirente indicata nella proposta entro sessanta giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione. =====

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprieta' della partecipazione. =====

Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto. ===

===== **Art. 10) RECESSO -** =====

Il diritto di recesso compete: =====

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di societa', alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o piu' cause di recesso previste dal presente Statuto, all'introduzione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni; =====

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto della societa' o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci e all'assunzione di partecipazioni in altre imprese commerciali comportante una responsabilita' illimitata per le obbligazioni delle medesime; =====

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto. =====

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti innanzi, dovra' essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata, con Avviso di Ricevimento, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso e' diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese esso e' esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. =====

Le partecipazioni per le quali e' esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. =====

Il recesso non puo' essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione. ===

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione e' pervenuta alla sede della societa'. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci, laddove l'organo di gestione lo abbia istituito. =====

Il recesso non puo' essere esercitato e, se gia' esercitato, e' privo di efficacia, se la societa' revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se e' deliberato lo scioglimento della societa'. =====

I soci che recedono dalla societa' hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi di quanto appresso previsto. =====

E' comunque fatta salva ogni diversa disposizione prevista dall'art.2473 c.c.. =====

===== **Art. 11) ESCLUSIONE -** =====

Il socio puo' essere escluso solo quando sia stato dichiarato fallito. =====

L'assemblea - con il voto favorevole di almeno la meta' del capitale sociale e senza tener conto, ai fini di tale quorum, della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta - delibera l'esclusione, che avra' effetto dopo trenta giorni dalla notifica. =====

Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo articolo, con la precisazione che, nel caso in cui risulti impossibile procedere alla liquidazione della partecipazione senza attivare la riduzione del capitale sociale (vietata dalla legge), l'esclusione perderà ogni effetto. =====

===== **Art. 12) LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI** - =====

Nelle ipotesi di scioglimento del rapporto sociale del singolo socio, innanzi previste, le partecipazioni saranno rimborsate in proporzione al patrimonio sociale. =====

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia della causa di scioglimento. =====

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; in tal caso si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c. =====

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla comunicazione dell'evento dal quale consegue la liquidazione, fatta alla società. ===

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni, o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. =====

===== **Art. 13) UNICO SOCIO** - =====

Quando viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni (art.2464 c.c. ultimo comma). =====

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c. =====

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle Imprese. =====

L'unico socio, o colui che cessa di essere tale, può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. =====

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci, laddove l'organo di gestione lo abbia istituito, e devono indicare la data di tale iscrizione. =====

===== **Art. 14) ORGANI DELLA SOCIETA'** =====

Sono organi della società': =====

- L'assemblea dei soci; =====
- Il Consiglio di Amministrazione; =====
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione; =====
- L'amministratore Unico; =====
- L'organo di controllo o il Revisore contabile. =====

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali. =====

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. =====

===== **Art. 15) AMMINISTRATORI** =====

La società è amministrata, di norma, da un Amministratore unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, quest'ultimo nominato nel rispetto dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, nonché dei criteri individuati dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120. =====

L'amministratore unico, ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione laddove nominato, dovranno essere scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della società e comunque dovranno avere i requisiti previsti dalla legge. =====

Gli amministratori possono essere anche non soci. =====

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c. ===

===== **Art. 16) DURATA, REVOCA, CESSAZIONE DALLA CARICA** =====

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. In caso di nomina senza limiti di tempo, ma fino a revoca o dimissioni, e' consentita in ogni tempo la revoca senza necessita' di motivazione, purché sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa. =====

Gli amministratori sono rieleggibili. =====

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo e' ricostituito. =====

Nel caso in cui sia stato nominato il consiglio di amministrazione, qualora venga meno, per qualsiasi causa, la meta' dei consiglieri in carica, allorquando siano di numero pari, o la maggioranza, in caso siano di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. =====

Nel caso siano stati, invece, nominati piu' amministratori, qualora vengano a cessare per qualsiasi causa, uno o piu' di essi: =====

* se con poteri disgiunti, gli altri decadono se il numero e' inferiore a quelli cessati; ==

* se con poteri congiunti, gli altri decadono in ogni caso. =====

Nel frattempo il consiglio o gli amministratori decaduti, ad eccezione comunque di quelli cessati per revoca, potranno compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione. =====

===== **Art. 17) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** =====

Il Consiglio di Amministrazione, laddove nominato, elegge al suo interno un Presidente, nonché un Vicepresidente. Tale ultima carica viene prevista e attribuita, escluso ogni compenso aggiuntivo, al solo e unico scopo di designare il sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. =====

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate mediante: =====

A) consultazione scritta; =====

B) consenso espresso per iscritto; =====

C) adunanza collegiale. =====

A * **La consultazione scritta** avviene su iniziativa di uno o piu' amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata (con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e fatta pervenire al domicilio risultante dai libri sociali) a tutti i consiglieri, ai sindaci e al revisore, se nominati. =====

Dalla proposta deve risultare l'esatto testo della delibera da adottare. I consiglieri hanno cinque giorni per trasmettere - con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la prova - presso la sede sociale, la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto. La risposta deve contenere una approvazione o un diniego. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario. Spetta al presidente del consiglio di amministrazione raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci ed al revisore, se nominati, indicando: i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti, eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri, e la data in cui si e' formata la decisione qualora la maggioranza dei consiglieri sia stata favorevole. =====

B * Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso. =====

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro cinque giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori. Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti, la data in cui si è formata la decisione, eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri. =====

C * Adunanza collegiale. In caso di richiesta informale di due amministratori, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale, della quale si redigerà verbale firmato dal presidente e dal segretario. In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. =====

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide: =====

a) in mancanza di convocazione formale: quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati; =====

b) ove regolarmente convocato: con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. =====

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. =====

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. =====

Le decisioni o le deliberazioni degli amministratori devono essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società'. =====

===== **Art. 18) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO** =====

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuno escluso od eccettuato. =====

Laddove nominato, il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad un solo

amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove previamente autorizzata dall'Assemblea. =====

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per compiere determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. =====

===== **Art. 19) RAPPRESENTANZA** =====

L'amministratore unico ha la rappresentanza della societa'. =====

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della societa' spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega. =====

La rappresentanza spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. =====

===== **Art. 20) ORGANO DI CONTROLLO** =====

La societa' deve necessariamente nominare l'organo di controllo o il revisore. Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale e' obbligatoria. =====

L'organo di controllo, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un solo membro effettivo (Sindaco unico) o da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti. In tale ultimo caso, il presidente del Collegio Sindacale e' nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio. I sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Collegio dei sindaci, laddove nominato, deve riunirsi almeno ogni novanta giorni (art.2404 c.c.). La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del consiglio di amministrazione. =====

Qualora sia nominato, l'organo di controllo funzionerà ed avrà le competenze e i poteri previsti, oltre che dall'art. 2477 c.c., dalle disposizioni in materia di società per azioni. =====

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla a un revisore legale dei conti o a una società di revisione. =====

===== **Art. 21) REVISORE** =====

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la societa' nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in tema di società per azioni. =====

===== **Art. 22) DECISIONI DEI SOCI** =====

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. =====

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: =====

*1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; =====

*2. la nomina e la struttura dell'organo amministrativo; =====

*3. la nomina dei sindaci, del presidente di tale organo o del revisore; =====

*4. le modificazioni dello statuto; =====

*5. la decisione di compiere operazioni che comportano sostanziale modifica dell'oggetto o rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====

*6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione (artt.2487 e 2489 c.c.); =====

*7. la proposta di ammissione a procedure concorsuali. =====
Non e' necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della
societa', per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o
di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla
iscrizione della societa' nel registro delle imprese, *ferma restando la stima di legge*
(art. 2465 secondo comma c. c.). =====

===== **Art. 23) DIRITTO DI VOTO** =====

Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti, ovvero che abbiano quantomeno
depositato per l'iscrizione al Registro delle Imprese il titolo del loro acquisto. Il voto
del socio e' conteggiato in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio
moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute
o divenute inefficaci) non puo' partecipare alle decisioni dei soci (art.2466 quarto
comma c.c.). =====

= **Art. 24) CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO**

Salvo quanto oltre previsto in tema di assemblea, le decisioni dei soci possono
essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso
per iscritto. =====

La **consultazione scritta** avviene su iniziativa di uno o piu' amministratori o di tanti
soci che rappresentino almeno il dieci per cento (10%) del capitale sociale e consiste
in una proposta di deliberazione che dovra' essere inviata a tutti gli aventi diritto, con
qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto
pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. Dalla proposta deve risultare con
chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare. I soci hanno trenta giorni per
trasmettere, in calce alla richiesta, presso la sede sociale, la risposta, salvo che la
proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non
superiore a giorni trenta. =====

La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego. La mancanza di risposta
entro il termine viene considerata come voto contrario. =====

Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i
risultati a tutti i soci, amministratori e sindaci, se nominati, indicando i soci
favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato, la data in cui
si e' formata la decisione, eventuali osservazioni, se richiesto dagli stessi soci. =====

Il **consenso espresso per iscritto** consiste in una dichiarazione resa da ciascun
socio con riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio
consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. =====

I consensi possono essere trasmessi alla societa' tramite qualsiasi mezzo idoneo ad
assicurare la prova dell'avvenuto consenso. =====

La decisione dei soci e' assunta soltanto qualora pervengano alla sede della societa',
nelle forme sopra indicate ed entro trenta giorni dal ricevimento della prima
comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo della
meta' del capitale sociale. =====

Spetta all'organo amministrativo raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i
risultati ai soci, amministratori, sindaci e revisori, se nominati, indicando i soci
favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato, la data in cui
si e' formata la decisione, eventuali osservazioni, se richiesto dagli stessi soci. =====

Tutti i documenti trasmessi alla sede della societa', relativi alla formazione della
volonta' dei soci, devono essere conservati dalla societa', unitamente al libro delle
decisioni dei soci. =====

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte,
senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. =====

===== **Art. 25) ASSEMBLEA**=====

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie di cui ai numeri 4 e 5 dell'art.2479 secondo comma c.c., nonche' la nomina dei liquidatori e relativa attribuzione di poteri ed inoltre la proposta di ammissione a procedure concorsuali, nonche' in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge (artt.2484 n.6 e 2487 ter c.c.) o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o piu' amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art.2479-bis c.c..

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. In caso di impossibilita' di tutti gli amministratori o di loro inattivita', l'assemblea puo' essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al loro domicilio nei termini innanzi previsti.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione puo' essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze della prima.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci (se nominati) sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

===== **Art. 26) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**=====

L'assemblea e' presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore piu' anziano di eta' (nel caso di nomina di piu' amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea e' presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identita' e la legittimazione dei presenti - dandone atto a verbale - dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

===== **Art. 27) DELEGHE**=====

Ogni socio puo' farsi rappresentare, anche da non socio, a mezzo di delega scritta, che deve conservarsi dalla societa'. Nella delega deve specificarsi il nome del rappresentante. Se la delega e' conferita per la singola assemblea, ha effetto anche per la seconda convocazione e in caso di rinvio o prosecuzione.

La rappresentanza non puo' essere conferita ne' agli amministratori, ne' ai sindaci o al revisore, se nominati.

===== **Art. 28) VERBALE DELL'ASSEMBLEA**=====

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identita' dei partecipanti, il capitale rappresentato da ciascuno, le modalita' e il risultato delle

votazioni e l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. =====
Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni
pertinenti all'ordine del giorno. =====

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda
l'appello nominale. In ogni caso non puo' essere adottato il voto segreto. =====

Le deliberazioni, prese in conformita' della legge e dello statuto sociale, obbligano
tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. =====

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto da notaio, deve essere trascritto, senza
indugio, nel libro delle decisioni dei soci. =====

===== Art. 29) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI =====

L'assemblea e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che
rappresentino almeno la *meta'* del capitale sociale e delibera a *maggioranza assoluta*
dei presenti. =====

Nei casi di decisioni dei soci aventi ad oggetto modificazioni dello statuto ovvero
comportanti sostanziale modifica dell'oggetto o rilevante modifica dei diritti dei soci
ovvero la nomina di liquidatori ed i criteri di liquidazione ovvero la proposta di
ammissione a procedure concorsuali e' comunque richiesto il *voto favorevole di tanti*
soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale. =====

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o col consenso
espresso per iscritto, le decisioni sono prese col *voto favorevole dei soci che*
rappresentino almeno la meta' del capitale. =====

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci, ai sensi del
terzo comma dell'art.2468 c.c., e' necessario il *consenso di tutti i soci.* =====

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per
particolari decisioni, richiedano diverse maggioranze. =====

===== Art. 30) BILANCIO E UTILI =====

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. =====

Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale; il bilancio puo' tuttavia essere approvato entro 180 (centottanta)
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la societa' sia tenuta alla
redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze
relative alla struttura ed all'oggetto della societa'. =====

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da
destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale,
verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno
posseduta, salvo diversa decisione dei soci. =====

===== Art. 31) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====

La societa' si scioglie per le cause previste dall'art.2484 c.c.. =====

L'assemblea delibera lo scioglimento anticipato con *le maggioranze previste per la*
modifica dello statuto. =====

Si applicano, insomma, allo scioglimento ed alla liquidazione della societa' le
disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile. =====

===== Art. 32) CLAUSOLA COMPROMISSORIA =====

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la societa' che
abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle
nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovra'
essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal
presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la societa'. Gli arbitri cosi' nominati
designeranno il presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sara'
presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale. Il collegio arbitrale dovra'

decidere entro novanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale decidera' in via irrituale secondo equita'. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti. Il collegio arbitrale determinera' come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. =====

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. =====

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. =====

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso. =====

===== **Art. 33) COMUNICAZIONI** =====

Le comunicazioni da effettuare mediante raccomandata o raccomandata a. r. possono essere effettuate, con gli stessi effetti, anche mediante raccomandata a mano consegnata a soci, amministratori, sindaci, revisore e liquidatori e sottoscritta in calce dagli stessi per ricevuta. =====

===== **Art. 34) LIBRO SOCI** =====

Laddove l'organo di gestione ritenga opportuno istituire tale libro, dovrà provvedervi con decisione/deliberazione scritta da conservare agli atti sociali, annotandola nel libro "Decisioni dell'Amministratore" ovvero "Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione". Tale decisione dovrà trasmettersi tempestivamente e in modo idoneo a conseguire certezza di ricezione ai soci e all'organo di controllo, se nominato. =====

I soci sono tenuti ai comportamenti e incombenze a loro carico previsti dal presente statuto. =====

Il libro soci sarà tenuto nel rispetto della disciplina previgente la legge 2/09 art.16 comma 12 quater e nei rapporti tra i soci e la società comporta l'opponibilità ai medesimi delle annotazioni che esso reca. =====

===== **Art. 35) RINVIO** =====

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata e, ove queste non dispongano in merito, le norme di legge in materia di società per azioni o di società di persone. =====

F.TO: GERARDO CALABRESE - GIUSEPPE MONICA NOTAIO - =====

